

DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del **direttore dei lavori** e del **direttore dell'esecuzione**». (18G00074) (**GU Serie Generale n.111 del 15-05-2018**) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2018

Art. 10

Sospensione dei lavori

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il **direttore dei lavori** dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Il contratto deve contenere una **clausola penale** nella quale il risarcimento dovuto all'**esecutore** nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
3. a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
4. b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
5. c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal **direttore dei lavori**;
6. d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Testo aggiornato e coordinato con la [legge 14 giugno 2019, n. 55](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#)

Qui il [testo in vigore dal 19 aprile 2019 al 18 giugno 2019](#) in quanto posteriore al [decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#) e anteriore alla [legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55](#)

Art. 107. (Sospensione)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito

verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'[articolo 1382 del codice civile](#) e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'[articolo 111, comma 1](#).

Dispositivo dell'art. 1467 Codice civile

Fonti → [Codice civile](#) → [LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni](#) → [Titolo II - Dei contratti in generale](#) → [Capo XIV - Della risoluzione del contratto](#) → [Sezione III - Dell'eccessiva onerosità](#)

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita⁽¹⁾, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili⁽²⁾, la parte che deve tale prestazione può domandare⁽³⁾ la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458⁽⁴⁾.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto⁽⁵⁾.

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali
(in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002)

Art. 1. Ambito di applicazione

(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 192 del 2012)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
 - a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
 - b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2. Definizioni

(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 192 del 2012)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'[articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);
 - c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
 - d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
 - e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
 - f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
 - g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del **13/02/2020**, ha lasciato **inalterato** il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle **transazioni** commerciali, che pertanto risulta pari allo **0%**.

Ricordiamo che al tasso di riferimento va aggiunta la **maggiorazione dell' 8%**, come previsto dall' art. 2 del DLGS 192/2012, maggiorazione che si applica per le transazioni commerciali **concluse a partire dal 1° gennaio 2013**, come stabilito dall'art. 3, comma 1 del citato DLGS, mentre per quelle concluse prima di tale data la maggiorazione scende al **7%**.

Pertanto gli **interessi moratori complessivi** restano confermati all'**8%** anche per il primo semestre 2020.

Per consultare i tassi di mora dei **semestri precedenti** e le relative maggiorazioni di legge è disponibile la tabella storica che riporta tutti i valori a partire dal 1° luglio 2012.

Infine, abbiamo aggiornato la nostra applicazione di calcolo degli interessi di mora, che, ricordiamo, applica la corretta maggiorazione sulla base della data di decorrenza.

Di seguito il testo del comunicato pubblicato in Gazzetta:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

(20A00913) (GU Serie Generale n.36 del 13-02-2020)

*Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo **1° gennaio - 30 giugno 2020** il tasso di riferimento e' pari allo **0 per cento**.*